

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/CGF  
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 201/CGF – RIUNIONE DELL'11 MARZO 2011

## Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/TRAPANI DEL 27.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV dell' 1.3.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 124/DIV dell'1.3.2011, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €750,00 alla società S.F. Aversa Normanna.

Tale decisione veniva assunta perché durante l'incontro Aversa Normanna/Trapani disputatosi il 27.2.2011, persone non identificate, ma riconducibili alla società, si introducevano indebitamente negli spogliatoi della squadra durante l'intervallo.

Avverso tale provvedimento la S.F. Aversa Normanna ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 2.3.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.3.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna di San Felice a Cancellò (Caserta) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL GELA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D'ANNA SIMONE SEGUITO GARA FOGGIA/GELA DEL 27.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV dell'1.3.2011)

Con rituale ricorso la società Gela Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 124/DIV dell'1.3.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, ha irrogato al calciatore D'Anna Simone la squalifica per 2 giornate di gara effettive perché, in reazione ad una manata al volto ricevuta da un avversario, lo inseguiva e tentava di colpirlo alla gamba, senza riuscirvi.

Con i motivi scritti, la ricorrente ha eccepito la eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo anche alla luce di precedenti decisioni adottate, anche in fattispecie più gravi.

Ha concluso, pertanto, per la riduzione della squalifica ad una sola giornata.

Alla seduta dell'11.3.2011, tenutasi davanti alla competente C.G.F. - 2<sup>a</sup> Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Osserva preliminarmente questa Corte che la condotta posta in essere dal calciatore è censurabile, non assumendo alcun valore la circostanza che egli non sia riuscito nel suo intento di colpire l'avversario che poco prima lo aveva attinto al volto con una manata.

Epperò, ritiene questa Corte che al D'Anna, come previsto dall'art. 19, comma 4, C.G.S. possa essere riconosciuta la circostanza attenuante della provocazione implicita nel fatto di avere tentato di reagire, pur non riuscendo nel suo intento, alla aggressione di cui poco prima era rimasto vittima.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Gela Calcio di Gela (Caltanissetta) riduce la sanzione inflitta al calciatore D'Anna Simone ad 1 giornata effettiva di gara ed ammenda di €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 5 aprile 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete